

**RISPOSTA AL
DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE AEEGSI 239/2015/R/EEL**

**REGIME DI COMPENSAZIONE ECONOMICA PER LE RIDUZIONI DEI
DIRITTI DI UTILIZZO DELLA CAPACITÀ DI TRASPORTO CON FRANCIA,
AUSTRIA E SLOVENIA PER IL 2016. POSSIBILE REVISIONE DEI CRITERI
DI DETERMINAZIONE DEI VOLUMI ALLOCABILI SU BASE ANNUALE E
MENSILE**

OSSERVAZIONI GENERALI

Il regime di compensazione economica per le riduzioni dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto dovrebbe perseguire i seguenti obiettivi generali:

- a) garantire un effettivo miglioramento della firmness
- b) tutelare il buon funzionamento del mercato secondo un criterio di efficienza
- c) essere coerente con le regole europee in particolare le *Harmonised Allocation Rules for Forward Capacity Allocation* (HAR), il FCA Network Code e le relative Raccomandazioni ACER del 22 Maggio 2014 volte ad ottenere un maggior grado di firmness sulla maggior parte dei confini.

Nel documento per la consultazione l'Autorità, nel contesto della prossima adozione delle Harmonised Auction Rules (HAR) da parte di ENTSO-E, prevede tre possibili differenti regimi di compensazione economica per le riduzioni dei diritti di capacità annuali e mensili:

- Scenario 1: Mantenimento dell'attuale regime di firmness e dei volumi previsti per il 2015 e valorizzazione delle riduzioni dei diritti di utilizzo della capacità al prezzo d'asta

- Scenario 2: Compensazione delle riduzioni dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto alla market spread con *cap* di spesa su base mensile e “modesta” riduzione del volume dei diritti annuali e mensili
- Scenario 3: Remunerazione delle riduzioni dei diritti di utilizzo della capacità alla market spread con *cap* di spesa su base annuale e “forte” riduzione del volume dei diritti annuali e mensili (approccio *bottom-up*).

Fermo restando che, come si illustrerà in seguito (cfr risposta allo spunto Q1), non si condivide l’approccio seguito nel DCO secondo cui la modifica del regime di firmness dovrebbe garantire l’invarianza degli oneri in capo al TSO, per quanto concerne le analisi che hanno portato alla definizione degli scenari presenti nel DCO, sarebbe opportuno che l’Autorità dettagliasse adeguatamente le ipotesi adottate ed i risultati ottenuti al fine di guidare una scelta consapevole degli operatori.

Da un punto di vista metodologico, nell’ambito del confronto fra prezzo medio in esito dell’asta di allocazione della capacità e la price spread, si potrebbe adottare un approccio più rigoroso che prenda come riferimento della price spread i prezzi forward invece che i valori consuntivati sul mercato spot.

Inoltre, le simulazioni effettuate dai TSO sull’implementazione del regime di firmness basato sulla remunerazione al market spread (invece che al prezzo d’asta) si basano sull’ipotesi che la modifica del criterio di remunerazione dei curtailment ed il conseguente incremento del livello di firmness non abbiano effetto sui prezzi d’asta. Questa ipotesi, seppur cautelativa, ci sembra difficilmente condivisibile ed andrebbe pertanto valutato l’impatto di questo cambiamento sulle strategie di *bidding* degli operatori.

Entrando nella valutazione di merito dei tre scenari proposti, Enel ritiene che lo Scenario 1, di mantenimento dello status quo con valorizzazione al prezzo d’asta, non rappresenti una evoluzione verso un miglioramento della firmness. D’altra parte le proposte degli Scenari 2 e 3 condizionano il miglioramento dell’attuale *firmness regime* ad una riduzione dei volumi di capacità allocati comportando un impatto negativo sul *cross-border trading*.

Pertanto nessuno degli scenari presentati dall’Autorità sembra essere funzionale ad un miglioramento della situazione attuale. Enel dunque non esprime una preferenza per nessuno dei tre scenari ma propone, come dettagliatamente presentato in seguito, un modello alternativo basato sullo scenario 1 opportunamente modificato.

OSSERVAZIONI AGLI SPUNTI DI CONSULTAZIONE

Q1. Si ritiene condivisibile che l'eventuale modifica del regime di firmness venga fatta cercando comunque di mantenere inalterata la spesa annua mediamente sostenuta da Terna per la compensazione dei diritti allocati?

Le proposte evidenziate nel DCO si basano sull'assunzione che l'aumento della *firmness* debba andare a discapito dei volumi di capacità allocati, al fine di mantenere inalterata la spesa annua per la compensazione dei diritti allocati.

Enel ritiene che la quantificazione dei volumi di capacità da offrire sul mercato debba essere frutto di considerazioni tecniche, e non meramente economiche. La massimizzazione della capacità offerta secondo un criterio tecnico dovrebbe essere un obiettivo primario del TSO, anche in virtù della *Regulation (EC) N. 714/2009* sulle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica¹.

Pertanto occorre tener conto che il rischio finanziario in capo al TSO è già calmierato (ed in pratica eliminato) dalla possibilità – prevista nel FCA Network Code, nella versione emendata da ACER – di prevedere un *cap* alle compensazioni per le riduzioni di utilizzo della capacità, determinato dalle rendite da congestione raccolte a livello annuale.

In virtù di queste considerazioni si ritiene che il vincolo di invarianza della spesa annua non sia un riferimento opportuno.

Q2. Alla realizzazione di quale scenario si ritiene preferibile che l'Autorità orienti le proprie decisioni nell'approvare le Access rules valide per il 2016?

Enel considera che lo scenario percorribile possa essere il primo prevedendo tuttavia le seguenti condizioni:

- mantenimento dei medesimi volumi di diritti di utilizzo di capacità allocati oggi (criterio di calcolo della capacità “top-down”);

¹ In particolare all'art. 6 stabilisce che: “The maximum capacity of the interconnections and/or the transmission networks affecting cross-border flows shall be made available to market participants, complying with safety standards of secure network operation.”

- assicurare un regime di *full firmness* mediante valorizzazione delle riduzioni dei diritti di capacità al *market spread*;
- previsione di un *cap* alla spesa sostenuta dal TSO per la compensazione della riduzione dei diritti allocati, stabilito a livello annuale, che limiti il rischio finanziario detenuto dal TSO.

Su questi ultimi due punti sottolineiamo che Acer, nella raccomandazione di adozione del FCA NC alla CE del 22 maggio 2014, ha proposto alcuni emendamenti al NC prevedendo tra l'altro che le compensazioni avvengano sempre al *market spread* e possano essere soggette ad un *cap* previa autorizzazione del regolatore e sulla base di adeguate motivazioni. Inoltre nell'emendare il NC, ACER ha anche precisato che il *cap*, sempre laddove approvato dai regolatori, debba essere annuo e non mensile.

Lo scenario proposto sarebbe quindi compatibile con il Target Model Europeo, la Regulation EU n. 714/2009 e le raccomandazioni ACER sul FCA Network Code.